



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

C O P I A

N. 49 REG.DELIB.
N. di PROT.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di I^ convocazione

- O G G E T T O -

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE A RUMORE (D.P.C.M. 01.03.1991).

L'anno MILLENOVECENTONOVANTADUE (1992) addi' SEDICI (16) del mese di GIUGNO alle ore 21.00, nella sala delle adunanze; In aggiornamento al Consiglio Comunale del 09.06.1992, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 10.06.1992 N. 5730 e' stato convocato il Consiglio Comunale; Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	presenti	assenti	
			G.	I.
1	MARTINI Luigi	1		
2	FORNARI Bruno	2		
3	MASSOLIN Gabriele	3		
4	SANSON Pierino	4		
5	SARAN Angelo	5		
6	PACCAGNAN Lorenzo	6		
7	MARTINI Giorgio	7		
8	DE LONGHI Maria Grazia	8		
9	ZANELLA Fiorello	9		
10	DE MARTIN Pietro	10		
11	LECCA Stefano		1	
12	TREVIGNE Moreno	11		
13	ZARDO Bruno		2	
14	BORSATO Pasquale	12		
15	ZANATTA Paolo	13		
16	NIERO Claudio	14		
17	GOBBATO Piero	15		
18	FAVRETTO Lucio	16		
19	SANTON Gabriele	17		
20	DAMIAN Claudio	18		

Partecipa alla seduta il Sig. ARENA dr. Francesco, Segretario del Comune.

Il Sig. MARTINI Luigi nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri Sigg. DE LONGHI Maria Grazia - ZANELLA Fiorello - ZANATTA Paolo.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO introduce l'argomento, invitando l'Assessore Massolin Gabriele a relazionare sullo stesso.

L'Assessore Massolin Gabriele espone il contenuto e la ratio del D.P.C.M. 01.03.1991, riguardante i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Continua rilevando che, pur in assenza di direttive regionali, la situazione di inquinamento acustico ha raggiunto livelli preoccupanti, tali da rendere necessaria una classificazione ed una regolamentazione a Livello locale.

Gli atti predisposti dall'Amministrazione, e distribuiti in tempo utile a tutti i signori consiglieri, sono stati oggetto di confronto informale con i responsabili tecnici, in materia, dell'USSL.

Si e' provveduto a redigere una zonizzazione del territorio comunale, suddividendo lo stesso in n. 6 classi, come previsto dalla tabella I del D.P.C.M. in argomento.

L'Assessore procede alla illustrazione e spiegazione della planimetria del Comune di Ponzano Veneto, su scala 1:10.000, contenente la individuazione grafica delle zone inserite nelle distinte classi, nonche' dei valori dei limiti massimi del livello sonoro, di cui alla tabella II del D.P.C.M., indicati anch'essi nella zonizzazione elaborata.

Spiega come per il rilevamento della intensita' di rumori sia stato utilizzato il zonometro e che i dati rilevati sono stati espressi in decibel (dB)(A).

Lo studio elaborato rappresenta un tentativo di individuazione e di regolamentazione al fine di permettere un primo intervento locale in materia, lo stesso sara' oggetto di modifiche ed integrazioni, eventuali, allorquando in materia interverra' con apposita disciplina, anche l'Ente Regione.

SI APRE la discussione e si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Damian Claudio rileva alcune contraddizioni, nella classificazione delle zone, dovute alle caratteristiche urbanistiche del territorio in relazione al livello di accettabilita' dei limiti massimi. Propone, quindi, di togliere i centri urbani dalla classe IV e trasferirli nella classe II.

L'Assessore Massolin risponde facendo presente che nell'individuazione delle fasce si e' tenuto conto del tipo di traffico che e' presente nelle varie vie e strade inserite nelle differenti zone.

Il Consigliere Gobbato Piero ravvisa l'opportunita' di abbassare i limiti di durata del disturbo (inseriti nella proposta di regolamento), dimezzandoli, oltre al fatto di confrontare la zonizzazione con il P.R.G.. Propone, quindi, di togliere dalla classe V le prozioni di area interessate dalla residenza, classificandole di classe mista (III), nonche' di estendere la classe IV attuando cosi' una gradualita'.

L'Assessore Massolin ribatte, osservando che le aree indicate sono state riferite alla tipologia prevista dalla tabella I, allegata al D.P.C.M..

Il Consigliere Damian Claudio, nell'abbassamento delle soglie dei limiti di disturbo, ravvisa una disincentivazione per qualsiasi attivita'.

L'Assessore Massolin ribadisce il carattere di sperimentabilita' dello studio effettuato e inserito nel piano di zonizzazione.

Interviene il Consigliere Niero Claudio, il quale condivide il criterio della gradualita' e propone il cambiamento della classificazione di alcune strade.

Si domanda, inoltre, come sia possibile decongestionare il traffico presente all'interno dei centri abitati.

Fa presente, inoltre, che l'assenza di attivita' nella classe II appare contraddittoria, in quanto la realta' presenta moltissimi casi di attivita' nelle aree prevalentemente residenziali.

Propone, infine, che nella classe IV venga inserita Via Morganelle e, che, la zona ad est della zona industriale sia trasferita dalla classe V alla classe IV.

L'Assessore Massolin fa presente che sulla carta sono riportate le sintesi di quelli che dovrebbero essere gli indirizzi regionali in materia. Le cave, ad esaurimento, dovranno essere classificate in zona mista. La classificazione proposta si pone come fine la limitazione e l'abbassamento della rumorosita' notturna, ecco perche' le zone trattate sono state inserite nella classe V.

Il Consigliere Borsato Pasquale interviene dicendosi propenso a non inserire le zone adibite ad impianti sportivi, nella classe I.

L'Assessore Massolin osserva che tali zone devono essere inserite nella I classe, ma che per esse, nel regolamento, sono previste deroghe.

Il Consigliere De Longhi Maria Grazia propone di eliminare la classe IV ed allargare la classe II (aree prevalentemente residenziali), facendo un uso piu' capillare e puntuale degli strumenti atti a limitare il traffico, quali limiti di velocita' e divieti di segnalazioni acustiche.

La proposta viene recepita dall'Assessore Massolin.

Il Sindaco tira le somme della discussione proponendo di votare l'argomento, apportando alla documentazione predisposta le seguenti modifiche:

- 1) Via Morganelle viene classificata di classe IV anziche' III;
- 2) La zona sud di Via Montello viene classificata di classe IV anziche' V;
- 3) La zona di Via Cavour viene classificata di classe IV anziche' V;
- 4) Via Capitello e parte di Via Talponera (fino alle scuole di Frazione Merlengo) vengono classificate di classe II anziche' IV.

CONCLUDE con l'avallo della proposta di intensificare la segnaletica specifica (limiti di velocita' e divieti di segnalazioni acustiche) nei centri abitati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITE le relazioni e gli interventi esposti;

VISTO il D.P.C.M. 1^ marzo 1991, riguardante i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", ed in particolare l'art. 2;

ESAMINATA l'allegata "Zonizzazione del territorio comunale per il controllo dell'esposizione a rumore (D.P.C.M. 01.03.1991), completa di planimetria del Comune di Ponzano Veneto, su scala 1:10.000, predisposta dall'Ufficio Urbanistica del Comune;

VISTO il parere di regolarita' tecnica, reso dal Responsabile del Servizio;

VISTO il parere favorevole di legittimita', reso dal Segretario Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 16 e n. 2 astenuti (Niero Claudio e Favretto Lucio), contrari zero, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la "Zonizzazione del territorio comunale per il controllo dell'esposizione a rumore" e la planimetria del Comune di Ponzano Veneto su scala 1:10.000", in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1^ marzo 1991, ed allegati, rispettivamente sub A) e sub B) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, con allegati, al Settore igiene Pubblica dell'ULSS n. 10 - Treviso, per il parere di competenza.



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONTROLLO
DELL'ESPOSIZIONE A RUMORE
(DPCM 1/3/91)

Ponzano V.to Marzo - Aprile 1992

INDICE:

- COS'E' IL RUMORE		
a) Natura del suono	pag.	1
b) Cos'e' la rumorosita'	pag.	2
c) Come si valuta la rumorosita' negli ambienti esterni	pag.	3
d) Suddivisione dei rumori	pag.	5
- NORMATIVA SUL RUMORE		
a) Nuova normativa (con tabelle)	pag.	6
b) Normative precedenti	pag.	8
- ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE di PONZANO VENETO (TV)		
a) Considerazioni preliminari	pag.	11
b) Modalita' tecnico - cartografiche della zonizzazione	pag.	13
- APPENDICI	pag.	14

a) Natura del suono

I fenomeni acustici sono delle perturbazioni di carattere oscillatorio che si propagano con una data frequenza in un mezzo elastico (gas, liquido o solido).

Tali perturbazioni nascono per effetto delle sollecitazioni di pressione generate dalle vibrazioni di un corpo solido costituente la sorgente e sono in grado di eccitare il sistema uditivo dell'uomo.

Comunemente vengono definiti "suoni" i segnali sonori composti da un certo numero di frequenze fisse e ben definite, ossia da una somma di onde componenti sinusoidali aventi particolari caratteristiche di periodicità, mentre vengono definiti "rumori" quei fenomeni completamente casuali costituiti da un numero indefinito di componenti, ciascuna con caratteristiche di ampiezza e di fase puramente aleatoria.

Se si considera il fenomeno acustico in rapporto all'individuo che lo percepisce, possiamo definire un suono come rumore quando provoca una sensazione uditiva sgradevole.

Il problema, pertanto, non è quello di stabilire se un dato suono possa o meno definirsi "rumore" bensì quello di eseguire misure e controlli fonometrici che consentono di formulare un giudizio di valutazione sull'entità del disturbo arrecato dai rumori e di studiare i provvedimenti adatti a ridurre il disturbo stesso.

Per verificare i diversi tipi di rumore ambientale vengono adottate diverse tecniche di misure; l'andamento del rumore e' normalmente casuale e i metodi di misura possono essere raggruppati in:

- a) valutazione della sensazione sonora
- b) valutazione del contenuto energetico
- c) valutazione della variazione nel tempo

La perturbazione sonora che si propaga nell'aria provoca una locale variazione di pressione estremamente contenuta (da 0,00001 a 100 Pascal : 1 atm = 100.000 Pascal) ma con velocita' di oscillazione molto maggiore (da 20 a 20.000 volte per secondo - Hz) rispetto alle lentissime variazioni della pressione atmosferica.

b) Cos'e' la rumorosita':

e' uno dei fenomeni che maggiormente caratterizza l'epoca nella quale viviamo ed e' strettamente legato sia alla meccanizzazione vieppiu' spinta, sia alla densita' di popolazione, sia alle moderne tecniche costruttive, ed e' senza dubbio un problema sempre piu' importante per l'intera comunita'.

Il rumore eccessivo, ormai quasi ubiquitario, va considerato e trattato quindi come uno dei fattori di insalubrita' ambientale. La trasmissione dei rumori dall'origine all'elemento ricettore avviene, come e' noto, attraverso il mezzo ambientale, sia esso gassoso, liquido o solido.

Il rumore non si trasmette nel vuoto.

A seconda che la trasmissione avvenga attraverso i mezzi gassosi o attraverso mezzi liquidi e solidi i rumori si distinguono in rumori aerei e rumori d'impatto.

Quindi in un ambiente confinato qualsivoglia l'occupante puo' percepire rumori provocati in sito (es.: macchinari rumorosi), rumori d'impatto trasmessi per conducibilita' delle strutture e rumori aerei originati sia negli spazi liberi (rumori stradali), sia in ambienti confinati lontani.

Ognuno dei due tipi di rumore puo' poi trasformarsi nell'altro a seconda del mezzo di propagazione interposto tra la sorgente ed il ricettore. Così un rumore provocato, ad esempio, da un colpo di martello su un' incudine e' percepito come rumore di impatto da un ricettore situato in una stanza contigua e come rumore aereo da un ricettore situato in ambiente libero non contiguo col punto di origine.

Si sa infatti che un rumore aereo non smorzato dalle pareti comunica a queste una vibrazioni che si trasmette all'insieme della costruzione sicche', particolarmente nei fabbricati con strutture in acciaio a cemento armato, i rumori aerei vengono percepiti anche a grande distanza dalla loro origine.

c) Come si valuta la rumorosita' negli ambienti esterni:

Per giudicare della fastidiosita' di un rumore, una rilevazione bruta e' necessariamente insufficiente in quanto non tiene conto dei vari fattori che, se presenti o assenti, possono notevolmente variare l'accettabilita' o meno di un rumore indipendente dalla sua intensita'.

Un rumore potra' essere piu' o meno intenso, piu' o meno persistente, piu' o meno regolare, improvviso o previsto, isolato o mascherato dal rumore di fondo, evitabile od inevitabile.

Occorrera' quindi valutare globalmente i fattori di "fastidio".

A tale scopo un metodo che pare fornire i migliori risultati e' il cosiddetto "Noise Composite Rating" sviluppato particolarmente da Parrack, Stevens e Roseblith.

Al fine di correlare il rumore estraneo rispetto al rumore di fondo, si parte dal concetto che il "rumore di fondo" e' praticamente sempre accettato da tutti e che il grado di questa condizione e' l'accettabilita' del "rumore estraneo".

Il rumore di fondo presente in una data localita' viene analizzato per bande di ottave, cioe' alle varie frequenze, e in dB. (decibel)

Il Parrack rappresenta con curve di livello sonoro distanziate tra loro di 5 dB per ogni banda di ottave i rumori di fondo per sei zone tipiche corrispondenti alle seguenti situazioni:

- alta industrializzazione (-3)
- moderata industrializzazione (-2)
- residenza urbana (-1)
- residenza suburbana (0)
- residenza suburbana molto tranquilla (+1)
- residenza rurale (+2) (vedi grafico all.to)

Definito quindi il rumore di fondo e la relativa zona di riferimento, questa rappresentera' un eventuale fattore di correzione (vedi grafico allegato) da apportare al livello sonoro estraneo "bruto" per giungere ad una piu' oggettiva valutazione. Se un rumore incidente di una data intensita' si verifica, ad esempio, in una zona a livello di rumorosita' di fondo basso, questo rumore incidente sara' avvertito in modo piu' fastidioso di quanto lo sarebbe se lo stesso si verificasse in una zona ad elevate rumorosita' di fondo.

d) Suddivisione dei rumori.

I rumori si possono dividere in due grandi categorie:

1) Rumori prodotti negli spazi liberi (rumori stradali, meteorici, ecc.)

2) Rumori originati negli spazi confinati (abitazioni, uffici, officine, laboratori, ecc.)

I rumori originati negli spazi liberi sono quelli legati a fenomeni atmosferici oppure dipendenti dal traffico (aereo, stradale, di mezzi meccanici, ecc.)

I rumori originati negli spazi confinati sono quelli legati ad azioni varie di persone, a movimenti di macchine e di apparecchiature in genere sia negli stabilimenti industriali che in uffici e in case di abitazione, ecc.

Le misure da prendersi per la lotta contro i rumori possono essere a loro volta di due tipi:

1) Soppressione o almeno riduzione del rumore all'origine e adozione di mezzi atti ad impedirne la diffusione fuori dall'ambiente in cui vengono generati.

2) Realizzazione di particolarità costruttive capaci di assicurare un elevato grado di isolamento acustico.

NORMATIVA SUL RUMORE

a) Nuova Normativa

Il DPCM del 1° marzo 1991 risulta un tentativo di sintesi di indicazioni e raccomandazione di altre leggi. Il titolo stesso "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" indica la volontà di porre dei punti di riferimento per il corretto uso del territorio. L'art. 2 del citato DPCM al primo comma così recita: "Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i Comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.

Per maggior chiarezza di seguito riportiamo le due citate tabelle:

TABELLA 1

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

'Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media densita' di popolazione con presenza di attivita' commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensita' attivita' umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali e uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita' di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA 2

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A)
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti massimi [Leq in dB (A)]	
	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	50	--
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attivita' umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

b) Normative precedenti

Le normative precedenti al DPCM 1/3/91:

Bisogna innanzi tutto premettere che in Italia non esisteva una normativa in tale settore e tutto o quasi tutto veniva in parte e viene ancora demandato all'art. 659 del Codice Penale, all'art. 844 del Codice Civile, all'art. 66 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per quel che concerne la rumorosità ambientale dannosa alla collettività e per quanto riguarda specificatamente l'ambiente di lavoro all'art. 24 del DPR 303 del 19.3.56 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che risultano comunque troppo generici per essere di pratica attuazione.

In tema di ambiente di lavoro solo a titolo informativo va comunque citato un recente DPR: il 277 del 15.8.1991 che pur tuttavia risulta ancora insufficiente a dare una risposta esaustiva ai problemi di tutela della salute negli ambienti lavorativi.

Nei citati articoli di legge si puo' estrapolare, per cio' che serve ai nostri fini quanto segue:

- Art. 659 C.P.: "..... chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 120.000. omissis".

- Art. 844 C.C.: "..... il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita' (art. 659 c.p.), avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi".

- Art. 66 del R.D. n. 773: "..... l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili".

- Art. 24 DR 303/56: "Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla Tecnica per diminuire l'intensita'"

- DPR 24.7.77 n. 616: "Per quanto concerne il trasferimento alle Regioni del controllo e della prevenzione all'inquinamento acustico e l'attribuzione ai Comuni della disciplina integrativa e della prevenzione delle emissioni sonore. Lo stesso decreto presidenziale stabilisce sia compito dello Stato il fissare i limiti di accettabilita' delle emissioni sonore".
- Legge 23.12.78 n. 833 (Legge istituita del Servizio Sanitario Nazionale), la quale prevede che i limiti massimi di esposizione relativi alle emissioni sonore degli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno vengono fissati e periodicamente sottoposti a revisione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Legge 8.7.86 n. 349 (Legge Istitutiva del Ministero dell' Ambiente) all'art. 2 comma 14 impone al Ministero dell' Ambiente di emanare un Decreto Legge che individui i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Da questa legge e' poi discesa per la sua attuazione il DPCM del 1.3.91 e per la quale i Comuni devono adottare all'interno del proprio territorio la cosiddetta "ZONIZZAZIONE" che altro non e' che la suddivisione in zone omogenee parti del territorio destinate ad usi diversi da quello residenziale a quello produttivo.

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO

a) Considerazioni preliminari

Il Comune di Ponzano Veneto si e' di recente dotato del Piano Regolatore Generale, strumento di governo del territorio e delle attivita' umane che in esso trovano sede.

Tramite il PRG si e' gia' proceduto in effetti ad individuare una "zonizzazione" del territorio anche se, essendo uno strumento urbanistico di controllo e di programmazione ha dovuto calarsi su una realta' gia' esistente e consolidata.

Da un punto di vista di urbanizzazione a scopo residenziale, ad esempio, e' difficile tutt'ora ben delimitare le "vere" zone residenziali a causa di un'edificazione che negli anni '70 e primi '80 ha interessato in modo "puntiforme" il territorio privilegiando in questo sviluppo le fasce lungo le strade.

La edificazione produttiva a sua volta ha visto lo sviluppo di industrie non in un unico sito ma in piu' luoghi. Possiamo cosi' rinvenire la presenza di opifici sia all'interno di zone territoriali che oggi possiamo, alla luce del PRG, definire a tutti gli effetti residenziali, come in zone che sono prettamente rurali-agricole.

In virtu' di queste considerazioni lo strumento urbanistico (PRG) approvato dalla Regione Veneto nel maggio del 1991 ha cercato di ordinare quanto piu' possibile l'esistente e di programmare cio' che si intende fare in futuro.

La residenza urbana e' stata quindi sviluppata attorno ai centri delle tre frazioni del Comune: Ponzano, Paderno e Merlengo.

Lo sviluppo produttivo avra' due poli: uno a sud del Comune nella frazione di Ponzano (gia' consolidato) lungo la via Piave, l'altro nella frazione di Paderno a Nord della provinciale Postumia Romana (da sviluppare) che per il suo andamento in senso Est-Ovest taglia in due il territorio Comunale erigendosi cosi' da un punto di vista programmatorio a possibile linea di demarcazione tra sviluppo urbano-residenziale a Sud e sviluppo produttivo del Comune a Nord della stessa.

L'attivita' agricola, un tempo attivita' che occupava la maggior parte della "forza lavoro" del Comune e' andata col tempo viepiu' riducendosi di importanza anche se e' indubbia la necessita' di tutelarne l'esistente e promuoverla qualitativamente per la sua funzione produttiva e la altrettanto importante funzione territoriale-ecologica.

La Regione Veneto nel disposto di approvazione del PRG cosi' definiva la realta' territoriale del Comune di Ponzano Veneto (definizioni che riteniamo utile far nostre al fine di meglio interpretare la zonizzazione riferita alla questione "rumori" ed individuata in ottemperanza del DPCM del 1.3.91):

- Ponzano e' un Comune della cintura Nord di Treviso, con i ben noti problemi che derivano dalla vicinanza con il centro capoluogo (immigrazione, forte presenza di attivita' produttive, etc.). In sostanza Ponzano e' da ritenersi periferia di Treviso.
- Il territorio Comunale e' completamente pianeggiante e segnato da alcune cave, dal torrente Giavera e da numerose ville di interesse enorme.
- Unica arteria di traffico di un certo peso e' la Postumia Romana.
- Presenza di una disarticolata diffusione di insediamenti Produttivi.

b) Modalita' tecnico-cartografiche della zonizzazione:

Supportati da queste considerazioni si e' proceduto ai fini della zonizzazione ed effettuate una serie di rilevazioni fonometriche alle quali va dato puro e semplice valore documentario in quanto l'evolversi urbanistico ed economico del Comune di Ponzano Veneto impone ed imporra' per il futuro verifiche periodiche dei dati al fine di individuare le zone nel modo piu' corretto possibile. I dati rilevati sono raccolti nell'appendice I^ allegata alla presente relazione e della quale e' parte integrante.

L'appendice II^ contiene i dati relativi alla strumentazione utilizzata ed alla modalita' di misura del rumore adottata.

L'appendice III^ e' costituita dalla planimetria a scala 1:10000 del Comune di Ponzano Veneto con evidenziata la zonizzazione secondo quanto previsto dalla Tabella 2 del DPCM 1.3.91.




CLASSE I

aree particolarmente protette




CLASSE II

aree destinate ad uso prevalent. residenziale




CLASSE III

aree di tipo misto




CLASSE IV

aree di intensa attivita' umana



CLASSE V

aree prevalentemente industriali



CLASSE VI

aree esclusivamente industriali

APPENDICE I^ Dati rilevati espressi in dB (A)

3 marzo

Via Postumia (difronte zona industriale)	ore 9	72 dB (A)
	ore 22.30	60 dB (A)
Via Roma (c/o Chiesa Paderno)	ore 10.30	66 dB (A)
(c/o Villa Minelli Ponzano)	ore 11.15	55 dB (A)
Via Roma (c/o Chiesa Paderno)	ore 21	50 dB (A)
(c/o Villa Minelli Ponzano)	ore 22	51 dB (A)

4 MARZO

Via Capitello (merlengo)	ore 9	64 dB (A)
Via Cicogna (Paderno c/o scuole medie)	ore 10	58 dB (A)
Via Cicogna (Paderno c/o scuole elementari)	ore 10.30	60 dB (A)
Via Talponera (Merlengo c/o scuole elem.)	ore 11.15	57 dB (A)

10 MARZO

Via Piave (Ponzano difronte STAM)	ore 9	68 dB (A)
	ore 22.30	48 dB (A)
Via S.Andra' (Ponzano c/o scuole elementari)	ore 9,30	56 dB (A)
	ore 22	52 dB (A)

20 MARZO

Via Camalo' (Paderno c/o incrocio con via Povegliano)	ore 9	66 dB (A)
	ore 21.30	48 dB (A)
Via Camalo' (Paderno c/o incrocio con via Barruchella)	ore 9.30	62 dB (A)
	ore 22.15	46 dB (A)

31 MARZO

Via Morganello (Merlengo c/o cave Biasuzzi)	ore 8.30	70 dB (A)
	ore 22	57 dB

APPENDICE II^ (Strumentazione e modalita' di misura del Rumore)


In ottemperanza all'allegato B del DPCM 1.3.91 e' stato utilizzato per la rilevanza del rumore ambientale un fonometro integratore di classe I^, come definito negli standards I.E.C. (International Electrotechinal Commission) n. 804/85, 2231 della Brunel & Kjaiez.

La calibrazione dello strumento e' stata eseguita prima e dopo ogni ciclo di misurazioni.

Il rilevamento e' stato eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A).

Tutte le misurazioni sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Grafico allegato : "RUMORE DI FONDO DI ZONE TIPICHE DELLA COLLETTIVITA'"
(da H. O. Parrack).





COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI RUMORI:

PREMESSA:

In considerazione del sempre piu' rilevante problema suscitato dall'inquinamento acustico ed al fine di sempre meglio tutelare la salute dei propri cittadini il Comune di Ponzano Veneto (TV) adotta il seguente regolamento che deve essere applicato e fatto rispettare in ogni sua parte.

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente regolamento si applica:

a) al rumore proveniente da sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterna all'insediamento disturbato ad eccezione del rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme;

b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato, fatta eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica.

2) CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTALIZZAZIONE UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DEI RUMORI:

I fonometri impiegati per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate dal DPCM del 1.3.91 ed indicate come I classe della I.E.C. (International Electrothechnical Commission).

ART. 2 - MODALITA' GENERALI DI MISURA DEL RUMORE:

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi:

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

- nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato collocando il microfono ad un'altezza dal suolo non inferiore ad 1,5 metri.

- nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono del fonometro nel vano di una finestra aperta e ad una altezza dal suolo non inferiore ad 1,5 metri.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato:

- il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato.

Per quanto non previsto ai punti a e b si rimanda alla normativa vigente (DPCM 1.3.91).

ART. 3 - RUMORE DI FONDO:

Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro (prodotto anche dall'eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, e' superato del 90% di un significativo periodo di osservazione (periodo di osservazione non deve essere inferiore ai 60 minuti primi).

ART. 4 - CRITERI SPECIFICI DI MISURA PER DIVERSI TIPI DI RUMORE:

1) Rumori continui: si adotta la costante di tempo FAST.

2) Rumori impulsivi: essendo questo tipo di rumori caratterizzati da una serie di impulsi sonori percepibili distintamente, si effettua la sola misura globale in dB (A) con costante di tempo IMPULSE.

3) Rumori sporadici: essendo rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST.

ART. 5 - TIPI DI ZONE TERRITORIALI:

Il presente regolamento assume integralmente la zonizzazione comunale cosi' come predisposte dall' Amministrazione Comunale ed approvata dal C.C. con Delibera n. 49 del 16.06.1992.

Eventuali variazioni e/o modifiche apportate con delibera consiliare alla zonizzazione costituiscono automatica modifica del presente punto del Regolamento Comunale in materia di igiene acustica.

ART. 6 - PERIODI DEL GIORNO

Questo regolamento prevede due tipi di suddivisione di orari a seconda del periodo dell'anno:

PERIODO INVERNALE (da farsi coincidere con "l'orario solare"):

Diurno, dalle ore 7 alle ore 20

Notturmo, dalle ore 20 alle ore 7

PERIODO ESTIVO (da farsi coincidere con "l'orario legale"):

Diurno, dalle ore 7 alle ore 22

Notturmo, dalle ore 22 alle ore 7

ART. 7 - LIMITI AMMISSIBILI DI RUMOROSITA'

I limiti ammissibili espressi in dB (A) validi per i periodi diurni e notturni cosi' come identificati nel precedente articolo vanno assunti quelli previsti dalla Tab. 2 allegata al DPCM del 1.3.91 ed a sua volta recepito nella zonizzazione comunale con delibera n. 49 del 16.06.1992.

ART. 8 - VARIAZIONI AI LIMITI MASSIMI AMMESSI DALLA TAB. 2 DEL DPCM 1.3.91:

Essendo il Comune di Ponzano Veneto interessato in modo non coerente da uno sviluppo urbanistico che vede, a volte, la vicinanza di attivita' produttive con la residenza previa motivata richiesta degli interessati e conseguente autorizzazione

del Sindaco, nella quale dovrà essere riportato il termine temporale di autorizzazione, si autorizza a derogare ai limiti di rumorosità per le zone con le seguenti variazioni di incremento valide solo per l'arco di tempo diurno e previo parere favorevole del Settore Igiene Pubblica o suo Delegato.

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

Durata del disturbo (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati in dB (A)
<= 120	+ 3
<= 60	+ 6
<= 30	+ 9

Per il "periodo notturno" non sono concesse deroghe se non per necessità di interesse pubblico e comunque previa autorizzazione del Sindaco sentito il parere del Settore Igiene Pubblica o suo Delegato, escluse le fasce destinate a riposo.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e sempre limitatamente al periodo diurno:

Durata del disturbo (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati in dB (A)
<= 120	+ 2
<= 60	+ 3
<= 30	+ 4

Escluse le fasce destinate a riposo.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE

a) Per i rumori connessi con il "suono delle campane" delle chiese parrocchiali si deroga ai limiti di zona già fin d'ora prescrivendo comunque quanto segue:

1) Non possono essere fatte suonare le campane se non per la segnalazione dell'ora, nel "periodo notturno" sia invernale che estivo.

2) Non possono essere fatte suonare le campane per un periodo superiore ogni volta a 5 minuti primi.

3) Deroche ulteriori e non previste ai punti precedenti 1 e 2 sono concessi dal Sindaco con propria autorizzazione su richiesta motivata dalla parrocchia e sentito sempre il parere del Responsabile Settore Igiene Pubblica o suo Delegato.

b) Per i lavori domestici rumorosi (es. taglio legna, uso di utensili per bricolage, etc.), lavori connessi col giardinaggio e richiedenti l'uso di utensili rumorosi (es. tosaerba) vanno evitati, e quindi non concessi, nei periodi comunemente destinati al riposo, quindi non possono essere eseguiti:

- nei periodi identificati come notturni sia invernali che estivi
- dalle ore 12 alle ore 14 dei periodi diurni invernali
- dalle ore 12 alle ore 15 dei periodi diurni estivi

c) Per i lavori agricoli ed in prossimita' di abitazioni, qualora venga richiesto l'uso di macchine operatrici rumorose si prescrive quanto previsto al precedente punto b.

Stesse prescrizioni vanno applicate alle attivita' rumorose svolte in ambiente non confinato (es. cantieri stradali e/o edili) qualora si superino anche per quindici minuti i valori massimi ammissibili per la zona interessata dal disturbo.

d) Le feste, i ritrovi ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, cinema, teatro, etc.), le manifestazioni sportive in cui si preveda lo sviluppo di un disturbo sonoro superiore ai limiti di zona prescritti, devono essere, per tale superamento di soglia acustica, autorizzati dal Sindaco. L'autorizzazione viene rinnovata

ogni anno su richiesta degli interessati. Comunque alle ore 23 di qualsiasi periodo dell'anno si deve rientrare all'interno dei valori massimi accettabili previsti dalla zonizzazione per quella determinata zona.

ART. 10 - SANZIONI:

Il non rispetto anche di parte del presente regolamento costituisce violazione amministrativa punibile, su contestazione, delle Forze di Polizia Municipale avvallata dal Sindaco con una ammenda pecuniaria che dalla prima alla terza violazione e' individuata da L. 50.000 a L. 300.000.

Oltre il terzo addebito vi sara' la segnalazione d'Ufficio alle competenti autorita' per i provvedimenti previsti per legge per la non attemperanza a norme, regolamenti e leggi anche in ottemperanza al disposto Regolamento di Igiene Comunale art. 183 di cui il presente regolamento e' a tutti gli effetti di legge parte integrante.

INDICE:

- ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 1
- ART. 2 - MODALITA' GENERALI DI MISURA DEL RUMORE	pag. 1
- ART. 3 - RUMORE DI FONDO	pag. 2
- ART. 4 - CRITERI SPECIFICI DI MISURA PER DIVERSI TIPI DI RUMORE	pag. 2
- ART. 5 - TIPI DI ZONE TERRITORIALI	pag. 3
- ART. 6 - PERIODI DEL GIORNO	pag. 3
- ART. 7 - LIMITI AMMISSIBILI DI RUMOROSITA'	pag. 3
- ART. 8 - VARIAZIONI AI LIMITI MASSIMI AMMESSI DALLA TAB. 2 DEL DPCM 1.3.91	pag. 4
- ART. 9 - NORME TRANSITORIE	pag. 4
- ART. 10 - SANZIONI	pag. 6